



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

Riscontro a

Richiesta chiarimenti – Procedura di co-progettazione SAI Città di Torino – CIG BC1CE18A0F – 8-9-10 luglio 2026

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00045307 del 09/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Domanda 1: con riferimento all'Avviso pubblico per la co-progettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito alla partecipazione alla procedura. Qualsiasi Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso può candidarsi all'Area 1 mettendo a disposizione proprie strutture/alloggi, oppure è necessario essere già soggetto attuatore di progetti SAI o già accreditato nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione?

Risposta 1: Al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura da parte degli ETS interessati, non è necessario essere già soggetto attuatore di progetti SAI o già accreditato nell'ambito del SAI, fatti salvi i requisiti previsti dall'Avviso.

Domanda 2: Con riferimento alla candidatura per l'Area 1 – Accoglienza, gli immobili proposti devono essere già nella piena disponibilità giuridica dell'Ente (ad esempio in proprietà, locazione ecc.) alla data di presentazione della domanda, oppure è sufficiente garantirne la disponibilità in un momento successivo?

Risposta 2: Al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura da parte degli ETS interessati, il predetto requisito – quale requisito di esecuzione – dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, al momento della firma della convenzione/patto di accreditamento.

Tale sottoscrizione è prevista prima dell'avvio delle attività progettuali, fissato al 1° dicembre 2026.

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC

via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.011.29455
e-mail: amministrazione.us@cert.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

amministrazione@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00045298 del 09/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Domanda 3: Nel caso di partecipazione al tavolo di coprogettazione in composizione plurisoggettiva quanti potranno essere gli aderenti all'ATS che parteciperanno al tavolo?

È una libera scelta dell'ATS o sarà indicato dall'Amministrazione procedente?

Risposta 3: Le modalità di conduzione e gestione dei tavoli di co-progettazione saranno rese note agli ETS ammessi alla relativa fase del procedimento antecedentemente alla prima sessione dei medesimi tavoli, alla luce della numerosità delle candidature pervenute, in modo da poter organizzare gli stessi nel modo più efficace.

Domanda 4: Con riferimento all'AREA 1 si chiede se sia possibile che la coprogettazione esiti un sistema di accreditamento che preveda l'emissione di fattura da parte dell'ETS gestore dei posti di accoglienza.

Risposta 4: Come previsto dalla Linee Guida di cui al DM 72/2021, le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi/trasferimenti disciplinati dall'art. 12 della legge 241/1990; pertanto la presente procedura prevede trasferimenti e messa a disposizione di risorse a sostegno dell'intera progettualità sviluppata in partnership con gli ETS, e non corrispettivi a fronte di specifici interventi o servizi. L'obbligo di emissione di fattura non sussiste poiché i trasferimenti finanziari sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, per carenza del presupposto oggettivo di cui all'art.3 del DPR 633/1972. Nel percorso di co-progettazione verranno valutati adeguamenti a modifiche normative eventualmente introdotte nell'ambito oggetto del presente quesito.

Domanda 5: Si richiede se sia possibile spiegare meglio questo paragrafo

"Si precisa, altresì, che la procedura riconosce e valorizza gli ETS partecipanti alla luce del loro regime giuridico, pertanto prevedendo, ai fini della rendicontazione di cui al successivo art. 11 (Monitoraggio e rendicontazione), specifiche previsioni a seconda della natura imprenditoriale o meno dei soggetti partner, anche alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3082/2026."

Risposta 5: La definizione unitaria di ETS, contenuta nell'art. 4 CTS, non equivale al medesimo regime giuridico proprio delle diverse categorie di ETS (a titolo semplificativo, APS, ODV e imprese sociali). Pertanto, la rendicontazione delle spese sostenute sarà



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

coerente con il regime giuridico proprio, anche dal punto di vista fiscale, delle diverse tipologie di ETS e, dunque, in termini di gratuità per quelli di tipo associativo e di non lucratività per quelli di tipo imprenditoriale.

Domanda 6: *"Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si realizzeranno per un primo periodo di 25 (venticinque) mesi, dal 1/12/2026 al 31/12/2028. Decorso il primo periodo di efficacia delle Convenzioni, si potrà procedere – a seguito della positiva valutazione dell'Amministrazione dell'attività di collaborazione, del possesso da parte degli ETS dei requisiti previsti dall'Avviso nonché della prosecuzione del finanziamento dedicato – con la sottoscrizione di un atto integrativo delle Convenzioni per la realizzazione delle attività di progetto per il periodo massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, nei termini che saranno condivisi dalle Parti e declinati nelle proposte progettuali co-progettate negli ultimi due mesi del primo periodo di collaborazione e che saranno allegate al richiamato atto integrativo delle Convenzioni."*

Nella fase di coprogettazione sarà possibile prevedere una serie di clausole che precisino le modalità di adeguamento del contributo in ragione dell'incremento dei prezzi dovuti al tasso di inflazione e/o altri oneri non preventivabili, quali adeguamenti contrattuali dovuti al rinnovo dei CCNL?

Risposta 6: Nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'eventuale previsione di clausole potrà essere valutata. Resta in ogni caso fermo il rinvio operato dall'Avviso e dai relativi atti all'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e alle relative disposizioni applicabili.

Domanda 7: Potrà essere oggetto di coprogettazione il riconoscimento dei costi incompressibili relativi all'AREA 1 – ACCOGLIENZA (SEZIONE A, A.1 e A.2, SEZIONE B, B1)?

Risposta 7: Si precisa che i contributi messi a disposizione dall'Amministrazione precedente non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, in considerazione della natura peculiare del rapporto di collaborazione, non sinallagmatico, attivato con gli ETS. In tale quadro, potrà essere valutato il riconoscimento dei costi riferiti all'Area 1 – Accoglienza, purché gli stessi siano indicati nel piano finanziario, risultino coerenti con le voci di spesa ammissibili previste dal Manuale di rendicontazione SAI e siano adeguati e proporzionati rispetto al progetto presentato.

Domanda 8: Si richiede se sia possibile spiegare meglio questo paragrafo

"Per quanto riguarda gli ETS "imprenditoriali", la proposta progettuale, il piano economico di

via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.011.29455
e-mail: amministrazione.us@cert.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

progetto ed il progetto definitivo co-progettato indicheranno la percentuale e le modalità di utilizzo dell'eventuale addizionalità di risorse, ai sensi del precedente articolo 4, ferma restando la natura non lucrativa del rapporto di collaborazione."

Risposta 8: L'Avviso stabilisce che il partenariato, una volta costituito, potrà reperire risorse aggiuntive, partecipando a bandi ed avvisi di varia natura e, in caso di esito positivo, le relative risorse, apportate dal predetto partenariato non sono rendicontabili alla luce del Manuale di rendicontazione SAI, ma secondo i limiti e le modalità che saranno concordate con l'Amministrazione comunale nel corso del rapporto di collaborazione, all'uopo mediante atto integrativo alla convenzione/patto di accreditamento e conseguente aggiornamento del budget di progetto.

Agli ETS di tipo "imprenditoriale", partecipanti alla procedura, l'Avviso chiede nei relativi atti di precisare termini e modalità di impiego proposte, con riferimento alle eventuali risorse aggiuntive reperite.

Domanda 9: L'esercizio dell'attività di accoglienza presso immobili di proprietà dell'ETS può essere portata a compartecipazione?

Risposta 9: Sì. L'esercizio dell'attività di accoglienza presso immobili di proprietà dell'ETS può essere valorizzato quale forma di compartecipazione.

Domanda 10: È possibile che un'ETS si presenti in forma di ETS su una o più aree e da sola o in altra ATS, in area/e diversa/e?

Risposta 10: Sì. È possibile che un ETS partecipi alla procedura in forme giuridiche diverse, ad esempio singolarmente per una o più aree e, per altra/e area/e, in composizione plurisoggettiva o in diversa ATS. Si specifica, tuttavia, che la partecipazione in forme giuridiche diverse dovrà concretizzarsi mediante la presentazione di distinte istanze di partecipazione, ciascuna riferita alla specifica forma di partecipazione prescelta e alla/e relativa/e area/e.

Si precisa altresì che, in coerenza con la natura collaborativa della procedura, non è ammessa la presentazione di candidature plurime riconducibili al medesimo centro decisionale se riferite alla medesima azione di co-progettazione.

Domanda 11: I progetti presentati in fase di manifestazione di interesse (prima fase) sulla



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

base di quali criteri saranno valutati? Si deve fare riferimento anche in questa fase all'allegato 7?

Risposta 11: Sì. Ai fini della valutazione delle proposte presentate nella fase di manifestazione di interesse saranno considerati in linea generale gli elementi di valutazione previsti dall'Allegato 7, esclusivamente nella misura coerente con le finalità proprie della Fase 1. Si precisa infatti che tale valutazione è finalizzata esclusivamente a verificare l'idoneità della proposta e del soggetto proponente a partecipare alla successiva fase di co-progettazione.

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute all'indirizzo PEC amministrazione@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00045444 del 10/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Domanda 12: in relazione all'evidenza pubblica di coprogettazione SAI avremmo necessità di capire con quale modalità sarà possibile richiedere l'erogazione dei contributi previsti.

La nostra possibile partecipazione all'evidenza pubblica avverrà con l'associazione OdV ETS (iscritta al RUNTS) che non possiede partita iva.

A pagina 11 dell'avviso si legge

... tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso in conseguenza della natura peculiare del rapporto di collaborazione attivato con gli ETS

a pagina 12

... prevedendo ai fini della rendicontazione... specifiche previsioni a seconda della natura imprenditoriale o meno dei soggetti partner

a pagina 21

i pagamenti saranno effettuati a seguito della presentazione di un'apposita istanza di trasferimento

Si può pertanto dedurre che non sarà necessaria l'emissione della fattura da parte del soggetto partner?

Risposta 12: Sì. Come già precisato in risposta al quesito n. 4, i contributi previsti nell'ambito della procedura di co-progettazione non costituiscono corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, ma risorse trasferite a sostegno della progettualità condivisa, in ragione della natura collaborativa e non sinallagmatica del rapporto con gli ETS. L'obbligo di emissione di fattura non sussiste poiché i trasferimenti finanziari sono



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

esclusi dal campo di applicazione dell'IVA. Pertanto, non è richiesta l'emissione di fattura da parte del soggetto partner; l'erogazione dei contributi avverrà secondo le modalità previste dall'Avviso, a seguito della presentazione di apposita istanza di trasferimento e della rendicontazione delle spese sostenute, secondo le specifiche previsioni applicabili in relazione alla natura giuridica del soggetto partner.